

Normativa geotermico

**Normativa generale sulle sonde geotermiche**

La normativa nazionale in tema di impianti geotermici a circuito chiuso accoppiati a pompa di calore non è esaustiva e fa derivare le sue norme dalla legge nazionale sulla realizzazione dei pozzi. Esiste, quindi, un grave ritardo da parte del legislatore sia per quanto riguarda le norme che regolano questi impianti sia per quanto riguarda i possibili incentivi da destinare a questa materia, rispetto al livello di tecnologia e alle opere che finora si sono realizzate.

La norma che regola di fatto a livello nazionale la materia delle installazioni geotermiche verticali risale infatti al 1984, la [legge 464/84](#) “Norme per agevolare l’acquisizione di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale”, che prevede che chiunque esegua perforazioni, sondaggi meccanici, log geofisici che superino i 30 metri di profondità, dovrà darne comunicazione all’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Servizio.

Le informazioni elaborate da questo ente sono utilizzate per redigere le carte geotecniche, che sono necessarie per gli studi preliminari dei sottosuoli per quanto riguarda la fattibilità di progetti geotermici.

In alcuni casi, la mancanza di una legislazione nazionale in merito alle sonde geotermiche, è stata colmata da parte delle amministrazioni locali regionali e provinciali che hanno disciplinato tale materia con apposite leggi regionali o provinciali. Ci si riferisce ai provvedimenti specifici in materia di sonde geotermiche verticali attuate dalla Regione Lombardia e Toscana, dalla provincia di Bergamo, Vicenza, Bologna e quelle autonome di Trento e Bolzano. Nelle restanti regioni italiane non esistono invece provvedimenti in merito a questo aspetto.

L’esigenza di trovare un riassetto normativo unico per quanto riguarda questa tipologia di impianti si va facendo sempre più necessario e in tal senso va la [legge 99/09](#) che sembra prevedere un nuovo quadro normativo per gli impianti geotermici a circuito chiuso, in particolare nell’articolo 27, comma 39, che afferma che “*Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana un decreto volto a definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui è necessaria la sola dichiarazione di inizio attività*”.

Normativa regionale

La Regione Lombardia disciplina l’installazione di sonde geotermiche attraverso:

- il [Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2](#), che in particolare attraverso l’articolo 22 definisce, “*nel caso in cui le sonde geotermiche comportino l’attraverso di falde acquifere, venga pagato un canone di concessione ed una specifica procedura autorizzativa gestita a livello provinciale*”
- la [Legge Regionale n.24 dell’11 dicembre 2006](#), in particolare l’articolo 10 “norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”.
- la [Legge Regionale 29 giugno 2009](#) che modifica all’articolo 2 comma c l’articolo 10 della legge regionale n.24 dell’11/12/2006.